

293^a SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 18 maggio 2005 – ore 18.10

O R D I N E D E L G I O R N O

I - COMUNICAZIONI

II - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83, LETTERA D) E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:

N. 430 - Iniziative per la corretta applicazione della normativa sull'utilizzo di fitosanitari, coadiuvanti e concimi in agricoltura.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 127 della legge regionale n. 17 del 2004 ha introdotto, con il comma 82, l'obbligo della prescrizione per l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi in agricoltura;

lo stesso comma prevede che la prescrizione sia fatta da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio';

l'istituzione e la tenuta dell'elenco avrebbe dovuto essere disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione, adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;

ad oggi non risulta che detto Decreto sia stato emanato;

CONSIDERATO che:

l'approvazione della norma in oggetto costituisce senza dubbio un passo importante verso la sicurezza alimentare dei consumatori e verso la sicurezza del lavoro per gli operatori agricoli in un contesto di approccio scientifico all'uso e alla valorizzazione del sistema agro-alimentare;

ad oggi la supervisione sull'utilizzo delle sostanze chimiche coadiuvanti in agricoltura è unicamente affidata ai venditori che spesso non hanno la necessaria formazione ma possono basarsi esclusivamente su quanto affermato dalle società produttrici e quanto dettato dagli interessi commerciali;

la normativa introdotta con l'articolo in questione è coerente con quanto previsto dal regolamento CE n. 853 del 2004 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006, contenente norme sull'igiene degli alimenti; tale regolamento prevede che la sicurezza degli alimenti debba essere garantita fin dalla produzione primaria attraverso procedure basate sui principi del sistema HACCP (individuazione dei punti critici e dei pericoli e registrazione dei dati);

APPRESO che:

da parte di alcune organizzazioni degli agricoltori sarebbero state sollevate perplessità sull'obbligo (introdotto con la medesima norma in oggetto) del pagamento di un ticket di 2 Euro per ogni prescrizione;

tale obiezione sembra non tenere conto del fatto che proprio gli agricoltori sono le prime vittime dell'uso indiscriminato ed incontrollato delle sostanze chimiche; non è un caso che la Sicilia registri il triste primato delle intossicazioni acute da fitofarmaci;

RITENUTO che sia fondamentale dare piena attuazione alla normativa in oggetto quanto prima, favorendo una presa di coscienza sull'importanza di una riduzione-razionalizzazione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura in una prospettiva di mediolungo termine,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a convocare un tavolo di confronto fra le associazioni di categoria degli agricoltori e gli ordini professionali dei dottori agronomi al fine di individuare le modalità di applicazione della normativa introdotta con il comma 82 dell'art. 127 della legge regionale n. 17 del 2004, accompagnandola con la realizzazione di opportune iniziative di informazione ed educazione sull'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, sui rischi connessi, sulle precauzioni da adottare sia da parte degli agricoltori che da parte dei consumatori;

ad emanare quanto prima il decreto attuativo dello stesso articolo, onde permettere alle AA.SS.LL. di poter istituire gli elenchi dei dottori agronomi abilitati al rilascio delle prescrizioni.

(4 maggio 2005)

ORLANDO – FERRO - RAITI - MORINELLO

N. 431 - Iniziative volte a consentire alle figure professionali che operano nelle discipline della psicomotricità, della terapia occupazionale e dell'educazione professionale, di espletare attività lavorativa.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in applicazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha modificato il regime normativo delle professioni sanitarie, sono stati emanati i Decreti ministeriali della Sanità n. 56 del 17 gennaio 1997, relativo al titolo di 'Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva', n. 136 del 17 gennaio 1997, relativo al titolo di 'Terapista occupazionale' e n. 520 del 3 ottobre 1998, relativo al titolo di 'Educatore professionale';

con legge 26 febbraio 1999, n. 42 sono state emanate disposizioni in materia di professioni sanitarie che hanno statuito che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base;

l'art. 4, comma 1, della Legge n. 42 del 1999 sancisce per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Leg.vo n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione postbase, l'equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del Decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase;

i commi 2 e 4 dell'art. 4 della Legge n. 42 del 1999 indicano le modalità attraverso le quali avviare i percorsi di equipollenza e riqualificazione professionale;

in applicazione dell'art. 4 della Legge n. 42 del 1999 il Ministero della Salute, con appositi decreti del 27 luglio 2000, ha dato attuazione esclusivamente alle statuizioni di cui al comma 1 del citato articolo, sancendo, a tal fine, l'equipollenza ai diplomi universitari dei titoli conseguiti in base alle previgenti disposizioni e demandando a

successivi provvedimenti l'attuazione di quanto stabilito dai comma 2 e 4 del citato articolo 4;

RITENUTO che, in data 16 dicembre 2004, rep. n. 2152, è stato sottoscritto accordo, ai sensi dell'art. del 4 del Decreto leg.vo 28 agosto 1997, n. 181, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equipollenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

CONSIDERATO che:

le disposizioni legislative citate evidenziano non solo una radicale riforma dei percorsi formativi delle professioni sanitarie della riabilitazione, ma anche e soprattutto l'introduzione di profili professionali che, seppur menzionati nel precedente ordinamento, appaiono, alla luce della nuova normativa, radicalmente cambiati nei contenuti e nelle funzioni da espletare;

l'attività riabilitativa erogata a favore di soggetti disabili si inserisce nel panorama delle prestazioni sanitarie in cui l'intervento terapeutico si configura come un processo di soluzione dei problemi e di educazione, nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative;

grazie al lavoro svolto, a partire dagli anni '80 nelle strutture di riabilitazione, da operatori con percorsi formativi atipici i cui risultati terapeutici sono stati più volte valutati e validati dalla comunità scientifica, si sono affermate in riabilitazione discipline quali la psicomotricità e la terapia occupazionale, così come stanno avendo un progressivo sviluppo diverse altre attività di riabilitazione che quanto prima potranno assumere la veste di discipline autonome;

CONSIDERATO inoltre che:

alla Regione è demandato il compito di porre in esecuzione le disposizioni dell'accordo in premessa citato, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto leg.vo n. 502 del 1992, dei titoli conseguiti in vigenza del precedente ordinamento, stabilendo a tal fine i termini e le modalità delle domande, l'effettuazione dell'istruttoria e la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti;

non è giusto né utile che coloro che hanno contribuito con il proprio lavoro al progresso di una disciplina, possedendo competenza ed un'esperienza professionale pluriennale, ma non anche, allo stato, un titolo adeguato all'attuale, possano correre il rischio di essere

allontanati dal mondo della riabilitazione ed in ultima analisi privati del posto di lavoro,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare, per i motivi di cui in premessa, le opportune iniziative atte a dare tempestiva esecuzione alle disposizioni dell'accordo intervenuto in data 16 dicembre 2004, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, onde consentire ai numerosi operatori interessati di poter ottenere il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

ad impartire disposizioni ai direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione siciliana, affinché consentano, nelle more dell'effettuazione degli adempimenti citati, l'esercizio dell'attività agli operatori della riabilitazione coinvolti.

(4 maggio 2005)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI - BALDARI

N. 432 - Interventi a livello centrale per l'apertura di una sede distaccata I.N.A.I.L. nel comune di Gela (CL).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

nella provincia di Caltanissetta vi è una sola sede I.N.A.I.L. ubicata nel capoluogo;

gli utenti della zona sud della provincia sono costretti a percorrere decine e decine di chilometri anche solo per consegnare una pratica;

in diverse province italiane sono state costituite sedi distaccate al fine di agevolare i contribuenti, ed in particolare, in Sicilia nella provincia di Messina, è stata istituita la sede distaccata di Milazzo;

CONSIDERATO che l'istituzione di una sede distaccata nel comune di Gela permetterebbe di servire anche i comuni di Butera, Niscemi e Riesi e soddisfare un comprensorio che, oltretutto, per la presenza locale delle industrie del petrolchimico, è anche soggetto ad una forte incidenza di malattie professionali,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a compiere tutti gli interventi necessari nelle sedi opportune al fine di sollecitare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad aprire una sede distaccata nel comune di Gela (CL).

(4 maggio 2005)

MORINELLO - FERRO MICCICHE - RAITI

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

- 1) - “Istituzione dell'Agenzia regionale per i prelievi ed i trapianti di organi e tessuti. Modifica di assegnazioni finanziarie e norme organizzative nel settore sanitario” (n. 867/A) (*Seguito*)

Relatore: *on. Formica*

- 2) - “Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province della Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7”. (n. 977/A)

Relatore: *on. Savarino*

- 3) - “Norme per la libera circolazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo dei vigili del fuoco sui mezzi di trasporto pubblico locale” (nn. 964-883-903/A)

Relatore: *on. Sbona*

IV - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

- N. 377 - “Continuità produttive delle imprese metalmeccaniche del settore ferroviario operanti in Sicilia.”

(9 febbraio 2005)

FORMICA - IOPPOLO - SAMMARTINO - VIRZI'

V - DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE MOZIONI:

- N. 291 - “Valutazione dell'operato dell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo nell'affidamento del servizio idrico integrato nell'A.T.O. 1 Palermo e provvedimenti consequenziali.”

(23 giugno 2004)

GIANNIPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE - ZAGO

N. 304 - “Affidamento del Servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo.”

(8 luglio 2004)

ORLANDO - CRACOLICI - FERRO - FORGIONE
GIANNOPOLLO

**VI - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI E DELLA
COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA**

VII - ELEZIONE DI DEPUTATI SEGRETARI